



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Il Presidente

Trento, 27 FEB. 2017

Prot. n.S110/16/110185/8.4.8/13-09

Oggetto: proroga dell'incarico di temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di OSSANA al segretario comunale, dott.ssa Giovanna Loiotila.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che il posto di segretario comunale del Comune di Ossana è vacante dal 01 agosto 2016;

vista la nota prot. n. 885/2017 di data 23.2.2017 con la quale il sindaco del comune di Ossana chiede di prorogare temporaneamente il segretario comunale attualmente reggente la sede, in attesa di definire la procedura di assunzione del nuovo segretario assegnabile all'interno della gestione associata d'ambito;

visto l'art. 8 ter della L.P. 27/2010, come modificato dalla L.P. 30 dicembre 2015, n. 21;

dato atto che la continuità del servizio di segreteria può essere assicurata attraverso il proseguimento dell'incarico di reggenza a scavalco al segretario comunale, dott.ssa Giovanna Loiotila;

visto il consenso espresso in data 23.2.2017 a margine della nota di richiesta di cui sopra dal sindaco del comune di Sfruz, ove presta servizio il predetto segretario comunale;

visto l'art. 60 della L.R. 5 marzo 1993 n. 4;

visti gli atti sopra richiamati, depositati presso il Servizio Autonomie Locali;

dispone

di prorogare per le ragioni meglio esposte in premessa, l'incarico del segretario comunale, dott.ssa Giovanna Loiotila, per la temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di Ossana dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2017.

Al sunnominato spetta il compenso mensile fissato dalla Giunta comunale in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.



- dott. Ugo Bossi -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trentino

Il Presidente

Trento,

2 MAG. 2017

Prot. n. S110/16/239885 /8.4.8/13-09

Oggetto: proroga dell'incarico di temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di OSSANA al segretario comunale, dott.ssa Giovanna Loiotila.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che il posto di segretario comunale del Comune di Ossana è vacante dal 01 agosto 2016;

vista la nota prot. n. 1662/2017 di data 27/04/2017 con la quale il sindaco del comune di Ossana chiede di prorogare temporaneamente il segretario comunale attualmente reggente la sede, in attesa di definire la procedura di assunzione del nuovo segretario assegnabile all'interno della gestione associata d'ambito;

visto l'art. 8 ter della L.P. 27/2010, come modificato dalla L.P. 30 dicembre 2015, n. 21;

dato atto che la continuità del servizio di segreteria può essere assicurata attraverso il proseguimento dell'incarico di reggenza a scavalco al segretario comunale, dott.ssa Giovanna Loiotila;

visto il consenso espresso in data 27/04/2017 a margine della nota di richiesta di cui sopra dal sindaco del comune di Sfruz, ove presta servizio il predetto segretario comunale;

visto l'art. 60 della L.R. 5 marzo 1993 n. 4;

visti gli atti sopra richiamati, depositati presso il Servizio Autonomie Locali;

dispone

di prorogare per le ragioni meglio esposte in premessa, l'incarico del segretario comunale, dott.ssa Giovanna Loiotila, per la temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di Ossana dal 1 maggio 2017 al 31 maggio 2017.

Al sunnominato spetta il compenso mensile fissato dalla Giunta comunale in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

- dott. Ugo Rossi -